

Le Guide del  
MOVIMENTO FORENSE



**VADEMECUM  
PRATICO  
LE DIFFERENZE  
TRA  
PCT, PAT E PTT**

a cura di


**Avv. Edoardo Ferraro**

- presidente MF Padova -  
- co-responsabile dip. Giustizia Telematica MF -

**Avv. Pasquale Orrico**

- vice-presidente MF Milano -  
- componente dip. Giustizia Telematica MF -

Movimento Forense - Sezioni di Padova e di Milano  
Novembre 2017



## **PREMESSA**

Il presente *vademecum* svolge una sintesi quanto più possibile completa e chiara delle differenze che si riscontrano nelle normative relative ai tre processi telematici (civile, amministrativo e tributario).

Giova ricordare che, le tre normative sono state introdotte in tempi successivi e “fanno capo” sostanzialmente a tre ministeri diversi, che non hanno avuto la volontà di basare le normative successive (amministrativa e tributaria) su quella già collaudata del processo civile.

Tale scelta ha comportato che determinati dettagli siano stati regolati in modo difforme tra dalle rispettive normative con il rischio per gli avvocati di commettere errori che potrebbero risultare anche in nullità insanabili degli atti depositati.

Si è deciso quindi, di procedere ad una analisi delle diverse disposizioni di legge, al fine di individuare le più importanti differenze tra i tre procedimenti, in modo da fornire ai colleghi uno strumento agile e veloce per chiarire tutti i dubbi, e fissare le maggiori problematiche, e le eventuali conseguenze.

Sperando che tutto ciò vi sia utile.

Avv. Edoardo Ferraro

Avv. Pasquale Orrico

## LE NORME CHE PRESIDONO ALLE TRE PROCEDURE TELEMATICHE

### 1. PROCESSO CIVILE TELEMATICO

**Decreto Presidente della Repubblica n. 123/2001**

Istituzione del Processo Civile Telematico

**Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss. mod.**

Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)

**Decreto Ministero della Giustizia n. 44/2011**

Regolamento sul Processo Telematico

**Provvedimento Ministero della Giustizia 18/07/2011**

Specifiche Tecniche relative al Regolamento

**Decreto Legge 179/2012 (convertito con Legge 221/2012)**

Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (SEZ. VI dedicata alla giustizia digitale)

**Provvedimento Ministero della Giustizia 16/04/2014**

Nuove Regole Tecniche relative al PCT

**Decreto Legge n. 90/2014 (convertito con Legge 114/2014)**

Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza

**DPCM 13/11/2014**

Regole tecniche sui documenti informatici ex art. 71 CAD

**Decreto Legge n. 83/2015 (convertito con Legge 132/2015)**

Deposito degli atti introduttivi

**Prov. Resp. Sistemi Informativi Min. Giustizia 28/12/2015**

Regole tecniche relative alle attestazioni di conformità ex art. 16 undecies DL 179/2012

**SITO INTERNET DI RIFERIMENTO PER IL PCT**

**[pst.giustizia.it](http://pst.giustizia.it)**

## **2. PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO**

### **DPCM n. 40 del 16 febbraio 2016**

Regolamento per l'attuazione del PAT

### **Allegato A al DPCM n. 40 del 16 febbraio 2016**

Regole e specifiche tecniche relative al PAT

### **Decreto Legge 104 del 02/07/2010 e relativo allegato**

Codice del Processo Amministrativo (CPA)

### **Decreto Legge n. 168/2016 (convertito con L. 197/2016)**

Misure Urgenti per la Giustizia Amministrativa

### **Decreto Legislativo n. 82/2005 (e succ. modd.)**

Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)

*SITO INTERNET DI RIFERIMENTO PER IL PAT*

**[www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)**

## **3. PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO**

### **Decreto del MEF 23/12/2013 n. 163**

Disciplina l'uso di strumenti informatici e telematici nel PTT

### **Decreto DG delle Finanze, 4/8/2015**

Detta le regole tecniche per i processi tributari per le Commissioni di Toscana e Umbria

### **Decreti DG delle Finanze, 30/6/2016 e 15/12/2016**

Regole tecniche vengono estese a tutto il territorio nazionale

### **Circolare n° 2/DF 11/5/2016**

Linee Guida sul SIGIT

*SITO INTERNET DI RIFERIMENTO PER IL PTT*

**[www.giustiziatributaria.gov.it](http://www.giustiziatributaria.gov.it)**

## DIVERSO SVILUPPO E DIVERSA ENTRATA IN VIGORE

<i>Entrata in vigore</i>	<b>PROCESSO CIVILE TELEMATICO</b>
<b><i>Prima del 30/06/2014</i></b>	Deposito facoltativo in Tribunali pilota o doppio binario
<b><i>13/01/2013</i></b>	Notifiche a mezzo PEC
<b><i>31/10/2013</i></b>	Deposito a mezzo PEC dell'istanza di ammissione al passivo
<b><i>30/06/2014</i></b>	Deposito atti parte costituita avanti al Tribunale <b>e</b> deposito degli atti successivi a quello con cui inizia l'esecuzione <b>e</b> deposito ricorsi per ingiunzione
<b><i>31/03/2015</i></b>	Iscrizioni a ruolo nelle procedure esecutive
<b><i>30/06/2015</i></b>	Deposito atti parte costituita avanti alla Corte d'Appello <b>e</b> deposito facoltativo atti parte non costituita

<i>Entrata in vigore</i>	<b>PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO</b>
<b><i>13/01/2013</i></b>	Notifiche a mezzo PEC (ma con orientamenti contrastanti in giurisprudenza).
<b><i>Dal 10/10/2016 al 30/11/2016</i></b>	Deposito facoltativo degli atti: SPERIMENTAZIONE.
<b><i>01/01/2017</i></b>	Deposito di tutti gli atti inerenti al processo amministrativo per i procedimenti iniziati dal 01/01/2017 <b>e</b> notifiche a mezzo PEC.
<b><i>01/01/2018</i></b>	Deposito di tutti gli atti inerenti al processo amministrativo, anche per i procedimenti iniziati prima del 01/01/2017.

<i>Entrata in vigore</i>	<b>PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO</b>
<b><i>01/12/2015</i></b>	Toscana e Umbria
<b><i>15/10/2016</i></b>	Abruzzo e Molise
<b><i>15/11/2016</i></b>	Liguria e Piemonte
<b><i>15/12/2016</i></b>	Emilia-Romagna e Veneto
<b><i>15/02/2017</i></b>	Basilicata, Campania e Puglia
<b><i>15/04/2017</i></b>	Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Lombardia
<b><i>15/06/2017</i></b>	Calabria, Sardegna e Sicilia
<b><i>15/07/2017</i></b>	Marche, Val D'Aosta e Trentino-Alto Adige

## **LE DIFFERENZE TRA PCT, PAT E PTT**

Le maggiori differenze tra le tre procedure telematiche si ritrovano nei seguenti contesti normativi:

- 1) Obbligo di deposito telematico per gli avvocati
- 2) Facoltà di deposito telematico per gli avvocati
- 3) Obbligo di redazione e deposito di atti per i magistrati
- 4) Modalità di deposito degli atti in via telematica
- 5) Modalità di deposito degli atti in via telematica di emergenza
- 6) Modalità di deposito degli atti in via cartacea di emergenza
- 7) Modalità di rilascio e autentica della procura alle liti
- 8) Numero di PEC da ricevere per ogni deposito
- 9) Momento dell'avvenuto deposito (a mezzo PEC)
- 10) Certificazione dell'avvenuto deposito tramite upload
- 11) Termine per il deposito tempestivo
- 12) Avvenuto deposito con più depositi successivi
- 13) Possibilità di notificazione a mezzo PEC
- 14) Modalità di notifica a mezzo PEC
- 15) Deposito di copia conforme in caso di notifica a mezzo UNEP o a mezzo posta
- 16) Protocollo di firma digitale consentito
- 17) Formato degli atti consentito
- 18) Formato degli allegati consentito
- 19) Allegazione dei files in formato compresso
- 20) Copie cartacee ("di cortesia" o "di obbligo")
- 21) Sottoscrizione digitale dei documenti allegati
- 22) Dimensione massima del deposito telematico
- 23) Certificazione di conformità dei documenti analogici
- 24) Pagamento del contributo unificato

# I

## OBBLIGO DI DEPOSITO TELEMATICO PER GLI AVVOCATI

<i>Tipologia processuale</i>	<b>PROCESSO CIVILE TELEMATICO</b>
<i>Riferimento normativo</i>	<b>Art. 16 bis commi 1, 2, 4, 9 ter D.L. 179/2012, conv. con L. 221/2012</b>
<i>Casistica</i>	<p>Obbligo di deposito telematico <b>degli atti della parte costituita</b> nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al <b>tribunale</b> dal 30 giugno 2014.</p> <p>Obbligo di deposito telematico <b>degli atti della parte costituita</b> nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla <b>Corte d'Appello</b> dal 30 giugno 2015.</p> <p>Obbligo di deposito telematico di <b>iscrizione a ruolo nelle procedure esecutive</b> (con copie autentiche di titolo, precetto e pignoramento), nonché degli <b>atti successivi</b>.</p> <p>Obbligo di deposito degli <b>atti e dei documenti nel procedimento monitorio</b>.</p>

<i>Tipologia processuale</i>	<b>PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO</b>
<i>Riferimento normativo</i>	<b>Art. 9 comma 2 D.P.C.M. 40/2016 Art. 136 comma 2 Cod. Proc. Amm.</b>
<i>Casistica</i>	<p><b>Il deposito degli atti processuali (tutti) e dei documenti allegati avviene esclusivamente per via telematica</b>, da parte dei difensori e dalle parti nei casi in cui stiano in giudizio personalmente, <b>sia avanti i TAR che avanti il Consiglio di Stato</b>.</p>

<i>Tipologia processuale</i>	<b>PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO</b>
<i>Riferimento normativo</i>	<b>Art. 2 commi 2, 3, 4 D.M. 163/2013</b>
<i>Casistica</i>	<p>Se si decide di procedere in via telematica, la trasmissione, la comunicazione, la notificazione e <b>il deposito di atti e provvedimenti del processo tributario</b>, nonché di quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione, avvengono <b>con modalità informatiche</b>.</p> <p>La parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche è tenuta ad utilizzare le <b>medesime modalità per l'intero grado del giudizio nonché per l'appello, salvo sostituzione del difensore</b>.</p>



## 2

### FACOLTA' DI DEPOSITO TELEMATICO PER GLI AVVOCATI

<i>Tipologia processuale</i>	<b>PROCESSO CIVILE TELEMATICO</b>
<i>Riferimento normativo</i>	<b>Art. 16 bis comma 1 bis D.L. 179/2012, conv. con L. 221/2012</b>
<i>Casistica</i>	Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello <b>è sempre ammesso il deposito telematico</b> di ogni atto diverso da quelli della parte già costituita, ovvero <b>degli atti introduttivi</b> .

<i>Tipologia processuale</i>	<b>PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO</b>
<i>Riferimento normativo</i>	
<i>Casistica</i>	Essendovi per legge l'obbligo di depositare tutti gli atti e i documenti, nel processo amministrativo <b>non sussistono atti per cui sia facoltativo il deposito telematico</b> .

<i>Tipologia processuale</i>	<b>PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO</b>
<i>Riferimento normativo</i>	
<i>Casistica</i>	<b>La facoltà di scelta per il cartaceo è solamente a monte del procedimento:</b> se si inizia il procedimento in via cartacea si proseguirà tutto in tale modalità, mentre se si inizia in via telematica si procederà solo con modalità informatiche. <b>L'unica eccezione è data dal cambio del difensore</b> nel corso del procedimento: lui <b>potrà di nuovo decidere se proseguire</b> con le modalità scelte in precedenza <b>o cambiarle</b> .

### 3

## OBBLIGO DI REDAZIONE E DEPOSITO DEGLI ATTI PER I MAGISTRATI

<i>Tipologia processuale</i>	<b>PROCESSO CIVILE TELEMATICO</b>
<i>Riferimento normativo</i>	<b>Art. 15 D.M. 44/2011</b>
<i>Casistica</i>	<p>La norma <b>non prevede un obbligo</b> per i magistrati, essendo esplicitato che, <b>ove</b> un atto venga redatto in formato <b>cartaceo</b>, lo stesso debba essere <b>convertito</b> in formato digitale e <b>inserito nel fascicolo telematico</b>.</p> <p><b>Per questioni tecniche</b> (impostazione della consolle dei magistrati) <b>l'unico atto</b> che <b>sicuramente</b> verrà redatto come atto <b>informatico</b> è il <b>decreto ingiuntivo</b>.</p>

<i>Tipologia processuale</i>	<b>PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO</b>
<i>Riferimento normativo</i>	<b>Art. 7 commi 1, 2 D.M. 40/2016</b>
<i>Casistica</i>	<p>I <b>provvedimenti</b> del giudice sono <b>redatti e depositati sotto forma di documento informatico</b> sottoscritto con firma digitale.</p> <p>Quelli collegiali sono redatti dall'estensore, da questi sottoscritti e trasmessi telematicamente al presidente del collegio, che li sottoscrive e li trasmette telematicamente alla Segreteria per il deposito.</p> <p>Il <b>Segretario di sezione</b> sottoscrive con la propria firma digitale i provvedimenti e <b>provvede al loro deposito nel fascicolo informatico</b>.</p>

<i>Tipologia processuale</i>	<b>PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO</b>
<i>Riferimento normativo</i>	<b>Artt. 15 e 16 D.M. 163/2013</b>
<i>Casistica</i>	<p><b>Le norme prevedono le modalità</b> per redigere il verbale ed i provvedimenti in via informatica, con sottoscrizione digitale. Per i verbali è espressamente previsto che, ove non si possa procedere in tal modo, verrà redatto verbale cartaceo, poi scansionato ed inserito nel fascicolo telematico.</p> <p><b>Nessuna norma prevede</b>, comunque un <b>obbligo preciso</b> di redazione degli atti in originale informatico.</p>

## 4 MODALITA' TELEMATICA DI DEPOSITO DEGLI ATTI

<i>Tipologia processuale</i>	<b>PROCESSO CIVILE TELEMATICO</b>
<i>Riferimento normativo</i>	<b>Art. 13 comma 1 D.M. 44/2011</b>
<i>Casistica</i>	<p>Atti e documenti sono <b>trasmessi a mezzo PEC</b>, mediante l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal Registro generale degli indirizzi elettronici (Re.G.Ind.E.), all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio destinatario.</p> <p><b>Di norma il processo si svolge tramite appositi software (redattori atti)</b>, che creano la c.d. "busta" contenente gli atti e poi fungono da <i>client</i> di posta elettronica.</p>

<i>Tipologia processuale</i>	<b>PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO</b>
<i>Riferimento normativo</i>	<b>Art. 9 comma 3 D.P.C.M. 40/2016 Artt. 6 e 7 Allegato A al D.P.C.M. 40/2016</b>
<i>Casistica</i>	<p>Il <b>deposito</b> degli atti e dei documenti è effettuato <b>mediante posta elettronica certificata</b>.</p> <p>Il ricorso, i documenti e gli atti successivi <b>vengono prima caricati nei Moduli di Deposito</b> (Ricorso e Atto), predisposti e scaricabili dal Sito della Giustizia Amministrativa.</p>

<i>Tipologia processuale</i>	<b>PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO</b>
<i>Riferimento normativo</i>	<b>Artt. 9 e 10 DM 163/2013 e art. 7 DDG Finanze, 4/8/2015</b>
<i>Casistica</i>	<p>La costituzione ed il deposito del ricorso, di atti e di documenti, in caso di notifica a mezzo PEC, avviene <b>esclusivamente con upload attraverso il SIGIT</b> (Sistema Informatico della Giustizia Tributaria).</p>

## 5 MODALITA' TELEMATICA DI DEPOSITO DEGLI ATTI DI EMERGENZA

<i>Tipologia processuale</i>	<b>PROCESSO CIVILE TELEMATICO</b>
<i>Riferimento normativo</i>	
<i>Casistica</i>	<b>Non è prevista</b> alcuna modalità telematica di emergenza di deposito degli atti, in caso di problematiche di sistema.

<i>Tipologia processuale</i>	<b>PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO</b>
<i>Riferimento normativo</i>	<b>Art. 9 comma 6 D.P.C.M. 40/2016</b> <b>Art. 8 Allegato A al D.P.C.M. 40/2016</b>
<i>Casistica</i>	<p>Nel caso in cui, per ragioni tecniche o per la particolare dimensione del documento, il deposito non può avvenire mediante PEC ad esso <b>può procedersi mediante upload attraverso il Sito istituzionale.</b></p> <p>Si procede mediante collegamento al Sito Istituzionale, nell'apposita sezione presente nel Portale dell'Avvocato, utilizzando la <b>funzione «deposito ricorso» o «deposito atti»</b> e seguendo le istruzioni ivi riportate.</p> <p>Si deve <b>indicare la ragione che non ha consentito il deposito mediante PEC</b> e digitare il codice identificativo del messaggio di mancato deposito.</p>

<i>Tipologia processuale</i>	<b>PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO</b>
<i>Riferimento normativo</i>	
<i>Casistica</i>	<b>Non è prevista</b> alcuna modalità telematica di emergenza di deposito degli atti, in caso di problematiche di sistema.

## 6

### MODALITA' CARTACEA DI DEPOSITO DEGLI ATTI DI EMERGENZA

<i>Tipologia processuale</i>	<b>PROCESSO CIVILE TELEMATICO</b>
<i>Riferimento normativo</i>	<b>Art. 16 bis comma 4, 8 D.L. 179/2012, conv. con L. 221/2012</b>
<i>Casistica</i>	<p>Il <b>presidente del tribunale</b> (in caso di ricorso per ingiunzione) può autorizzare il deposito modalità <b>non telematiche</b> quando i sistemi informatici del dominio giustizia <b>non sono funzionanti</b> e sussiste una <b>indifferibile urgenza</b>.</p> <p>Salvo quanto sopra, il <b>giudice</b> può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti con modalità non telematiche <b>quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti</b>.</p>

<i>Tipologia processuale</i>	<b>PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO</b>
<i>Riferimento normativo</i>	<b>Art. 9 commi 8-10 D.P.C.M. 40/2016</b>
<i>Casistica</i>	<p>Nel corso del giudizio, il <b>giudice può, per specifiche e motivate ragioni tecniche, ordinare o autorizzare il deposito di copia cartacea</b> o su supporto informatico ovvero su diverso supporto di singoli atti e documenti. In questo caso viene fatta menzione del deposito in copia cartacea nell'indice del fascicolo.</p> <p><b>Gli atti e i documenti cartacei dovranno essere scansionati</b> a cura della Segreteria ed inseriti nel fascicolo informatico. <b>Ove ciò non sia possibile, vanno inseriti in un apposito fascicolo cartaceo con i dati identificativi</b> del fascicolo informatico, di cui fa parte.</p>

<i>Tipologia processuale</i>	<b>PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO</b>
<i>Riferimento normativo</i>	
<i>Casistica</i>	<b>Non è prevista</b> alcuna modalità cartacea di emergenza di deposito degli atti, in caso di problematiche di sistema.

## 7 MODALITA' DI RILASCIO E DI AUTENTICA DELLA PROCURA

<i>Tipologia processuale</i>	<b>PROCESSO CIVILE TELEMATICO</b>
<i>Riferimento normativo</i>	<b>Art. 83 C.P.C.</b>
<i>Casistica</i>	<p>La procura potrà essere rilasciata su <b>documento informatico separato sottoscritto con firma digitale del cliente</b> e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici: in caso di procura "telematica" <b>si consiglia vivamente di firmare digitalmente per autentica.</b></p> <p>Se la <b>procura</b> alle liti è stata conferita su <b>supporto cartaceo</b>, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la <b>copia informatica autenticata con firma digitale.</b></p>

<i>Tipologia processuale</i>	<b>PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO</b>
<i>Riferimento normativo</i>	<b>Art. 8 D.P.C.M. 40/2016</b>
<i>Casistica</i>	<p>La <b>procura (telematica)</b> alle liti è <b>autenticata</b> dal difensore, nei casi in cui è il medesimo a provvedervi, <b>mediante apposizione della firma digitale.</b></p> <p><b>Se</b> la procura è conferita su <b>supporto cartaceo</b>, il difensore procede al deposito telematico della <b>copia per immagine</b> su supporto informatico, <b>con l'asseverazione</b> di cui all'articolo 22, comma 2, del CAD con l'inserimento della relativa dichiarazione nel file stesso, o in un distinto documento firmato digitalmente (con hash e riferimento temporale).</p>

<i>Tipologia processuale</i>	<b>PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO</b>
<i>Riferimento normativo</i>	<b>Art. 4 D.M. 163/2013</b> <b>Art. 4 Circ. 2/DF 11/05/2016</b>
<i>Casistica</i>	<p>Procura <b>telematica</b>: su <b>supporto informatico e con firma digitale del ricorrente</b>, poi <b>autenticata</b> dal difensore mediante apposizione della <b>firma elettronica qualificata</b> o <b>firma digitale.</b></p> <p>Procura <b>cartacea</b>: andrà predisposta <b>copia per immagine su supporto informatico della procura</b>, attestata come conforme all'originale ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, firmato digitalmente dal difensore (resta il dubbio se serva dichiarazione di autentica, visto che <b>per la relazione MEF è come da art. 83 c.p.c.</b>).</p>

## 8 NUMERO DI PEC DA RICEVERE PER OGNI DEPOSITO

<i>Tipologia processuale</i>	<b>PROCESSO CIVILE TELEMATICO</b>
<i>Riferimento normativo</i>	<b>Art 13 DM 44/2011 e Art. 14 Provv. DGSIA 16 aprile 2014 (Regole Tecniche)</b>
<i>Casistica</i>	Arriveranno al depositante <b>4</b> PEC: - Ricevuta di <b>accettazione</b> - Ricevuta di avvenuta <b>consegna</b> - Esiti <b>controlli automatici</b> - Esiti <b>controlli di cancelleria</b>

<i>Tipologia processuale</i>	<b>PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO</b>
<i>Riferimento normativo</i>	<b>Art. 7 Allegato A al D.P.C.M. 40/2016</b>
<i>Casistica</i>	Arriveranno al depositante <b>3</b> PEC: - Ricevuta di <b>accettazione</b> - Ricevuta di avvenuta <b>consegna</b> - <b>Registrazione di deposito</b>

<i>Tipologia processuale</i>	<b>PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO</b>
<i>Riferimento normativo</i>	<b>art. 13 Circ. 2/DF 11/05/2016</b>
<i>Casistica</i>	Arriveranno al depositante <b>2</b> PEC: - <b>Presenza in carico (ricevuta di accettazione)</b> - <b>Conferma</b> del perfezionamento del <b>deposito</b>

**9**  
**MOMENTO DELL'AVVENUTO DEPOSITO  
 (A MEZZO PEC)**

<i>Tipologia processuale</i>	<b>PROCESSO CIVILE TELEMATICO</b>
<i>Riferimento normativo</i>	<b>Art. 16 bis comma 7 D.L. 179/2012, conv. con L. 221/2012</b>
<i>Casistica</i>	Il <b>deposito</b> si ha per <b>avvenuto</b> al momento in cui viene <b>generata la ricevuta di avvenuta consegna (seconda PEC)</b> da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.

<i>Tipologia processuale</i>	<b>PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO</b>
<i>Riferimento normativo</i>	<b>Art. 9 Comma 3 D.P.C.M. 40/2016</b>
<i>Casistica</i>	Il deposito degli atti e dei documenti è <b>tempestivo</b> quando entro le ore 24 del giorno di scadenza è <b>generata</b> la ricevuta di <b>avvenuta accettazione (prima PEC)</b> , <b>ove</b> però il deposito risulti, anche successivamente, andato a <b>buon fine</b> secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche (c.d. <b>deposito a formazione progressiva</b> ).

<i>Tipologia processuale</i>	<b>PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO</b>
<i>Riferimento normativo</i>	
<i>Casistica</i>	Non vi è deposito a mezzo PEC.



## 10 CERTIFICAZIONE DELL'AVVENUTO DEPOSITO TRAMITE UPLOAD

<i>Tipologia processuale</i>	<b>PROCESSO CIVILE TELEMATICO</b>
<i>Riferimento normativo</i>	
<i>Casistica</i>	Non vi è deposito a mezzo upload.

<i>Tipologia processuale</i>	<b>PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO</b>
<i>Riferimento normativo</i>	<b>Art. 8 Comma 6 D.P.C.M. 40/2016</b> <b>Art. 8 Comma al Allegato A al D.P.C.M. 40/2016</b>
<i>Casistica</i>	Ai fini del rispetto dei termini, il deposito si considera <b>perfezionato all'atto della registrazione dell'invio da parte del SIGA.</b> Verrà inviata al depositante una PEC di ricezione del deposito.

<i>Tipologia processuale</i>	<b>PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO</b>
<i>Riferimento normativo</i>	<b>Art. 10-11 D.M. 163/2013</b>
<i>Casistica</i>	La costituzione in giudizio e il deposito degli atti e dei documenti informatici successivi viene <b>attestato mediante la ricevuta di accettazione rilasciata dal SIGIT recante la data</b> di trasmissione.

## II

### DEPOSITO TEMPESTIVAMENTE ESEGUITO

<i>Tipologia processuale</i>	<b>PROCESSO CIVILE TELEMATICO</b>
<i>Riferimento normativo</i>	<b>Art. 16 bis comma 7 D.L. 179/2012, conv. con L. 221/2012</b>
<i>Casistica</i>	Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata <b>entro la fine del giorno di scadenza</b> . In pratica entro le ore 23.59.59.

<i>Tipologia processuale</i>	<b>PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO</b>
<i>Riferimento normativo</i>	<b>Art. 9 Commi 3 e 4 D.P.C.M. 40/2016</b>
<i>Casistica</i>	Il deposito degli atti e dei documenti è <b>tempestivo</b> quando <b>entro le ore 24 del giorno di scadenza</b> è generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 19. Nei casi in cui il codice prevede il deposito di <b>atti o documenti sino al giorno precedente la trattazione</b> di una domanda in <b>camera di consiglio</b> , il deposito effettuato con modalità telematiche deve avvenire <b>entro le ore 12.00 dell'ultimo giorno consentito</b> .

<i>Tipologia processuale</i>	<b>PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO</b>
<i>Riferimento normativo</i>	<b>Non esplicitato, ma con riferimento al D.Lgs. 546/92 ricavabile ex art. 13 Circ. 2/DF 11/05/2016</b>
<i>Casistica</i>	Il termine per il deposito sono <b>le ore 23.59.59 del giorno di scadenza previsto dal D.Lgs 546/92</b> : entro tale termine deve essere rilasciata la ricevuta sincrona di accettazione.

## 12

### DEPOSITO TEMPESTIVAMENTE ESEGUITO CON DEPOSITI SUCCESSIVI

<i>Tipologia processuale</i>	<b>PROCESSO CIVILE TELEMATICO</b>
<i>Riferimento normativo</i>	<b>Art. 16 bis comma 7 D.L. 179/2012, conv. con L. 221/2012</b>
<i>Casistica</i>	<p>Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito <b>mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata</b>. Il deposito è <b>tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza</b>.</p> <p>Resta il dubbio se ogni invio successivo abbia un termine a sé, o se il deposito di tutte le PEC debba essere effettuato entro il termine, e solo l'ultima abbia valore per certificare la tempestività del deposito di tutte le precedenti.</p>

<i>Tipologia processuale</i>	<b>PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO</b>
<i>Riferimento normativo</i>	<b>Art. 9 Comma 5 D.P.C.M. 40/2016</b>
<i>Casistica</i>	<p>Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima gestibile dalla casella del mittente, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante <b>l'invio di più messaggi di posta elettronica certificata</b>. In tal caso il deposito, ove andato a buon fine, si <b>perfeziona con la generazione dell'ultima ricevuta di accettazione</b>.</p> <p>In questo caso, è l'ultima ricevuta quella che "salva il termine" dell'intero deposito.</p> <p>Resta comunque il problema di un eventuale errore negli invii precedenti, ove l'ultima vada invece a buon fine.</p>

<i>Tipologia processuale</i>	<b>PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO</b>
<i>Riferimento normativo</i>	
<i>Casistica</i>	<p>Essendovi un deposito a mezzo upload sul sito della Giustizia Tributaria, non vi è alcuna disposizione normativa analoga alle precedenti.</p>

### 13

## POSSIBILITA' DI NOTIFICAZIONE A MEZZO PEC

<i>Tipologia processuale</i>	<b>PROCESSO CIVILE TELEMATICO</b>
<i>Riferimento normativo</i>	<b>Art. 3 bis L. 53/1994</b>
<i>Casistica</i>	La notifica a mezzo PEC è <b>consentita</b> in ottemperanza a quanto disposto dalla legge 53 del 1994, nel rispetto delle regole tecniche.

<i>Tipologia processuale</i>	<b>PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO</b>
<i>Riferimento normativo</i>	<b>Art. 14 D.P.C.M. 40/2016</b>
<i>Casistica</i>	La notifica a mezzo PEC è <b>consentita e addirittura vista con particolare favor</b> in ottemperanza a quanto disposto dalla legge 53 del 1994, nel rispetto delle regole tecniche.

<i>Tipologia processuale</i>	<b>PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO</b>
<i>Riferimento normativo</i>	<b>Art. 9 D.M. 163/2016</b>
<i>Casistica</i>	Se si vuole optare per il processo tributario telematico la notifica a mezzo PEC è <b>obbligatoria</b> .

## 14 NOTIFICAZIONE A MEZZO PEC

<i>Tipologia processuale</i>	<b>PROCESSO CIVILE TELEMATICO</b>
<i>Riferimento normativo</i>	<b>Art. 3 bis L. 53/1994 e art. 18 DM 44/2011 Art 19 bis Provv. DGSIA 16 aprile 2014 (Regole Tecniche)</b>
<i>Casistica</i>	La notificazione a mezzo PEC va eseguita <b>secondo le regole della legge sulle notifiche</b> in proprio degli avvocati, seguendo scrupolosamente le indicazioni delle norme tecniche di cui al DM 44/2011 e di cui al Provvedimento DGSIA del 16 aprile 2014.

<i>Tipologia processuale</i>	<b>PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO</b>
<i>Riferimento normativo</i>	<b>Art. 14 D.P.C.M. 40/2016 Art. 3 bis L. 53/1994 e art. 18 DM 44/2011 Art 19 bis Provv. DGSIA 16 aprile 2014 (Regole Tecniche)</b>
<i>Casistica</i>	La notifica a mezzo PEC è consentita a mezzo PEC viene <b>esplicitamente consentita dal D.P.C.M 40 del 2016</b> , con esplicito richiamo alla legge sulle notifiche in proprio degli avvocati e quindi alle regole tecniche. Va precisato come, data l'obbligatorietà del deposito telematico di tutti gli atti, sia <b>preferibile procedere proprio alla notifica a mezzo PEC</b> del ricorso amministrativo.

<i>Tipologia processuale</i>	<b>PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO</b>
<i>Riferimento normativo</i>	<b>Artt. 5, 7 e 9 D.M. 163/2016 Art. 6 Circ. 2/DF 11/05/2016</b>
<i>Casistica</i>	La notifica a mezzo PEC è <b>obbligatoria</b> in caso di opzione per la procedura tributaria telematica. Le <b>regole sono proprie della procedura</b> , e non si seguono quelle della legge sulle notifiche in proprio degli avvocati: come nella procedura cartacea non serve, ad esempio, la relata di notifica. <b>Si potrà usare</b> , oltre all'INI-PEC, <b>anche il registro IPA</b> (non più utilizzabile per le altre notifiche a mezzo PEC).

## 15

### DEPOSITO DI COPIA CONFORME CON NOTIFICA A MEZZO UNEP O POSTA

<i>Tipologia processuale</i>	<b>PROCESSO CIVILE TELEMATICO</b>
<i>Riferimento normativo</i>	<b>Art. 16 decies e art. 16 undecies D.L. 179/2012 conv. con L. 221/2012</b>
<i>Casistica</i>	In caso si procedesse alla notifica a mezzo UNEP o in proprio a mezzo posta di atto cartaceo, per effettuare il <b>deposito telematico della copia dell'atto notificato</b> si dovrà procedere <b>all'autentica dell'atto o sull'atto stesso oppure su atto separato</b> (con indicazione del <b>nome del file</b> e una <b>breve descrizione dell'atto</b> ).

<i>Tipologia processuale</i>	<b>PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO</b>
<i>Riferimento normativo</i>	<b>Art. 14 comma 5 D.P.C.M. 40/2016 Art. 22 comma 2 D.Lgs. 80/2005</b>
<i>Casistica</i>	Qualora la notificazione del ricorso non sia eseguita con modalità telematiche, la <b>copia informatica</b> degli atti relativi alla notificazione deve essere depositata nel fascicolo informatico, secondo l'articolo 22, comma 2, del CAD, ovvero <b>con inserimento della dichiarazione di conformità all'originale nella copia stessa o in un documento informatico separato</b> (in tal caso <b>con</b> indicazione di <b>impronta HASH e riferimento temporale</b> ).

<i>Tipologia processuale</i>	<b>PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO</b>
<i>Riferimento normativo</i>	
<i>Casistica</i>	Ove si effettuasse la notifica a mezzo posta raccomandata di un ricorso cartaceo, non si potrebbe scegliere di procedere al deposito in via telematica.

## 16 PROTOCOLLO DI FIRMA DIGITALE CONSENTITO

<i>Tipologia processuale</i>	<b>PROCESSO CIVILE TELEMATICO</b>
<i>Riferimento normativo</i>	<b>Art. 12 Provv. DGSIA 16 aprile 2014 (Regole Tecniche)</b>
<i>Casistica</i>	<p>Gli atti potranno essere firmati con due protocolli di firma:</p> <p>1) <b>CADES-BES</b></p> <p>2) <b>PAdES-BES</b></p> <p>Il primo crea un file con estensione .P7M, e può essere firmato qualunque tipo di file.</p> <p>Il secondo può essere utilizzato solo per file .PDF (firma aggiunta al pdf) e può inserire una firma grafica o invisibile.</p>

<i>Tipologia processuale</i>	<b>PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO</b>
<i>Riferimento normativo</i>	<b>Artt. 5 e 6 Allegato A al D.P.C.M. 40/2016</b>
<i>Casistica</i>	<p>Nel Processo Amministrativo Telematico è consentito <b>solo</b> il protocollo di firma <b>PAdES-BES</b>.</p> <p>Vanno segnalate comunque sentenze che consentono anche il protocollo di firma CADES-BES (in riferimento a norme europee, pur in contrasto con la norma italiana).</p>

<i>Tipologia processuale</i>	<b>PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO</b>
<i>Riferimento normativo</i>	<b>Art. 10 Decreto DG delle Finanze, 4/8/2015</b>
<i>Casistica</i>	<p>Nel Processo Tributario Telematico è consentito <b>solo</b> il protocollo di firma <b>CADES-BES</b>.</p>

## 17

### FORMATO DEGLI ATTI CONSENTITO

<i>Tipologia processuale</i>	<b>PROCESSO CIVILE TELEMATICO</b>
<i>Riferimento normativo</i>	<b>Art. 12 Provv. DGSIA 16 aprile 2014 (Regole Tecniche)</b>
<i>Casistica</i>	<p>L'atto da depositare in via telematica è in formato <b>.PDF testo</b>, ottenuto dalla conversione di un documento testuale, senza elementi attivi.</p> <p>L'atto è <b>corredato da un file .XML</b> che contiene gli elementi dell'atto.</p> <p><b>Non sono ammesse scansioni di immagini.</b></p>

<i>Tipologia processuale</i>	<b>PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO</b>
<i>Riferimento normativo</i>	<b>Art. 12 Allegato A al D.P.C.M. 40/2016</b>
<i>Casistica</i>	<p>Gli atti da depositare devono essere nei seguenti formati:</p> <p>a) <b>PDF - PDF/A ottenuto da trasformazione di un documento testuale</b>, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia parti. <b>Non è ammessa la scansione di copia per immagine;</b></p> <p>b) testo piano senza formattazione (estensione <b>TXT</b>);</p> <p>c) testo formattato (estensione <b>RTF</b>).</p>

<i>Tipologia processuale</i>	<b>PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO</b>
<i>Riferimento normativo</i>	<b>Art. 10 Decreto DG delle Finanze, 4/8/2015</b> <b>Art. 5 Circ. 2/DF 11/05/2016</b>
<i>Casistica</i>	<p>Nel processo telematico tributario gli atti da depositare sono ammessi nei formati <b>PDF/A-1a</b> o <b>PDF/A-1b</b> ottenuto da trasformazione di un documento testuale, conforme a ISO 19005-1.</p>



## 18 FORMATO DEGLI ALLEGATI CONSENTITO

<i>Tipologia processuale</i>	<b>PROCESSO CIVILE TELEMATICO</b>
<i>Riferimento normativo</i>	<b>Art. 13 Provv. DGSIA 16 aprile 2014 (Regole Tecniche)</b>
<i>Casistica</i>	È consentito depositare i documenti <b>allegati</b> all'atto principale in formato <b>.PDF, .RTF, .TXT, .JPG, .GIF, .TIFF, .XML, .EML, .MSG</b>

<i>Tipologia processuale</i>	<b>PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO</b>
<i>Riferimento normativo</i>	<b>Art. 12 Allegato A al D.P.C.M. 40/2016</b>
<i>Casistica</i>	<p><b>I documenti allegati</b> agli atti possono essere nei seguenti formati:</p> <p>a) <b>PDF</b> ottenuto da trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia parti;</p> <p>b) testo piano senza formattazione (estensione <b>TXT</b>);</p> <p>c) Extended Markup Language (estensione <b>XML</b>);</p> <p>d) Immagini (estensioni: <b>JPG, JPEG, GIF, TIFF, TIF</b>);</p> <p>e) messaggi di posta (estensioni: <b>EML, MSG</b>), purché contenenti file nei formati di cui alle lettere precedenti.</p>

<i>Tipologia processuale</i>	<b>PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO</b>
<i>Riferimento normativo</i>	<b>Art. 10 Decreto DG delle Finanze, 4/8/2015</b> <b>Art. 5 Circ. 2/DF 11/05/2016</b>
<i>Casistica</i>	Nel processo telematico tributario gli allegati agli atti da depositare sono ammessi nei formati <b>PDF/A-1a</b> o <b>PDF/A-1b</b> , o in formato <b>TIFF</b> in definizione 300 dpi, bianco e nero e compressione CCITT Group IV (modalità Fax).

**19**  
**ALLEGAZIONE DI FILES**  
**IN FORMATO COMPRESSO**

<i>Tipologia processuale</i>	<b>PROCESSO CIVILE TELEMATICO</b>
<i>Riferimento normativo</i>	<b>Art. 13 Provv. DGSIA 16 aprile 2014 (Regole Tecniche)</b>
<i>Casistica</i>	È consentito depositare <b>solamente gli allegati</b> in formato compresso winzip o winrar (estensione dei files in <b>.ZIP</b> e <b>.RAR</b> ) <b>se contengono documenti in formato ammesso.</b>

<i>Tipologia processuale</i>	<b>PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO</b>
<i>Riferimento normativo</i>	<b>Art. 12 Allegato A al D.P.C.M. 40/2016</b>
<i>Casistica</i>	È consentito il deposito sia di <b>atti</b> che di <b>allegati</b> in formato compresso winzip o winrar (estensione dei files in <b>.ZIP</b> e <b>.RAR</b> ) <b>se contengono documenti in formato ammesso.</b>

<i>Tipologia processuale</i>	<b>PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO</b>
<i>Riferimento normativo</i>	<b>Art. 5 Circ. 2/DF 11/05/2016</b>
<i>Casistica</i>	Non è consentito allegare atti in formato compresso in quanto gli stessi non sono elaborabili dal sistema della Giustizia Tributaria.

**20**  
**COPIE CARTACEE**  
**(C.D. "DI CORTESIA" O "DI OBBLIGO")**

<i>Tipologia processuale</i>	<b>PROCESSO CIVILE TELEMATICO</b>
<i>Riferimento normativo</i>	<b>Art. 16 comma 8 D.L. 179/2012 conv. con L. 172/2012</b> <b>Art. 4 Circ. Min. Giust. 23/10/2015</b>
<i>Casistica</i>	Sono previste solo copie "su ordine del giudice" in casi particolari, che devono essere giustificati. <b>Non sono previste in alcun caso copie cartacee "di cortesia" da mettere a disposizione del magistrato.</b> <b>Ove</b> le stesse vengano <b>richieste</b> , devono essere predisposte a cura della cancelleria.

<i>Tipologia processuale</i>	<b>PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO</b>
<i>Riferimento normativo</i>	<b>Art. 7 comma 2 lett. e) D.L. 168/2016</b>
<i>Casistica</i>	A decorrere dal <b>1° gennaio 2017</b> e sino al <b>1° gennaio 2018</b> per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalità telematiche <b>deve essere depositata almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l'attestazione di conformità al relativo deposito telematico.</b>

<i>Tipologia processuale</i>	<b>PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO</b>
<i>Riferimento normativo</i>	<b>Art. 14 Circ. 2/DF 11/05/2016</b>
<i>Casistica</i>	La stampa della copia cartacea da fornire al giudice deve essere fornita a cura della Segreteria.

## 21

### SOTTOSCRIZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI ALLEGATI

<i>Tipologia processuale</i>	<b>PROCESSO CIVILE TELEMATICO</b>
<i>Riferimento normativo</i>	<b>Art. 14 Provv. DGSIA 16 aprile 2014 (Regole Tecniche)</b>
<i>Casistica</i>	<p>La norma statuisce che <b>i documenti allegati possono essere firmati</b> digitalmente.</p> <p>Per ragioni tecniche di dimensione della busta telematica (la firma digitale aumenta le dimensioni del file), si consiglia di non firmare tutti gli allegati.</p> <p>Andranno <b>sicuramente firmati tutti quegli allegati che devono essere imputati al difensore da altre norme di legge.</b></p>

<i>Tipologia processuale</i>	<b>PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO</b>
<i>Riferimento normativo</i>	
<i>Casistica</i>	<p><b>Non vi è alcuna previsione</b> normativa in tema di sottoscrizione degli allegati.</p> <p>Nonostante la giurisprudenza ritenga che la sottoscrizione dei “moduli” si estenda a tutti gli atti e gli allegati ivi inseriti, <b>si consiglia</b> di sottoscrivere almeno <b>tutti quegli allegati che devono essere imputati al difensore da altre norme di legge.</b></p>

<i>Tipologia processuale</i>	<b>PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO</b>
<i>Riferimento normativo</i>	<b>Art. 10 Decreto DG delle Finanze, 4/8/2015</b> <b>Art. 5 Circ. 2/DF 11/05/2016</b>
<i>Casistica</i>	Vi è l' <b>obbligo di firmare tutti gli allegati</b> che dovranno essere depositati in via telematica.

## 22

### DIMENSIONE MASSIMA DEL DEPOSITO TELEMATICA

<i>Tipologia processuale</i>	<b>PROCESSO CIVILE TELEMATICO</b>
<i>Riferimento normativo</i>	<b>Art. 14 Provv. DGSIA 16 aprile 2014 (Regole Tecniche)</b>
<i>Casistica</i>	Il limite massimo previsto per legge per ogni busta telematica è di <b>30 MB</b> .

<i>Tipologia processuale</i>	<b>PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO</b>
<i>Riferimento normativo</i>	<b>Artt. 6 comma 8 e art. 8 Allegato A al D.P.C.M. 40/2016</b>
<i>Casistica</i>	Il limite massimo previsto per legge per ogni busta telematica è di <b>30 MB</b> . In caso di deposito a mezzo upload non vi è alcun limite nella dimensione dei documenti da inviare.

<i>Tipologia processuale</i>	<b>PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO</b>
<i>Riferimento normativo</i>	<b>Art. 10 Decreto DG delle Finanze, 4/8/2015 Art. 5 Circ. 2/DF 11/05/2016</b>
<i>Casistica</i>	<b>Non vi è un limite massimo complessivo</b> per il deposito a mezzo upload nel SIGIT, <b>ma ogni documento</b> caricato può avere una dimensione massima di <b>5 MB</b> .

## 23

### CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DEI DOCUMENTI ANALOGICI

<i>Tipologia processuale</i>	<b>PROCESSO CIVILE TELEMATICO</b>
<i>Riferimento normativo</i>	<b>Art. 16 decies e Art. 16 undecies D.L. 179/2012 conv. con L. 221/2012</b>
<i>Casistica</i>	L'attestazione di conformità degli atti analogici da depositare in via telematica va effettuata <b>sull'atto stesso ovvero su atto separato</b> (con breve descrizione dell'atto e indicazione del nome del file)

<i>Tipologia processuale</i>	<b>PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO</b>
<i>Riferimento normativo</i>	<b>Art. 8 D.P.C.M. 40/2016</b>
<i>Casistica</i>	L'asseverazione delle copie conformi da depositare in via telematica va fatta <b>ai sensi dall'articolo 22, comma 2, del CAD</b> con l'inserimento della relativa dichiarazione <b>nel medesimo atto o in un distinto documento</b> sottoscritto con firma digitale (in quest'ultimo caso con impronta HASH e riferimento temporale).

<i>Tipologia processuale</i>	<b>PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO</b>
<i>Riferimento normativo</i>	<b>Art. 5 Circ. 2/DF 11/05/2016</b>
<i>Casistica</i>	Non vi è norma specifica ma, in sostanza, la sottoscrizione del file equivale ad autentica.

## 24 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

<i>Tipologia processuale</i>	<b>PROCESSO CIVILE TELEMATICO</b>
<i>Riferimento normativo</i>	<b>Provvedimento del Direttore AdE del 19/02/2002 DM 44/2011 e Provv. DGSIA del 16/04/2014</b>
<i>Casistica</i>	<p>Modalità non telematiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>bollettino</b> di c/c postale</li> <li>- <b>marche</b> da bollo in tabaccheria</li> <li>- <b>F23</b> bancario</li> </ul> <p>Modalità telematiche (attraverso il portale pst.giustizia.it o tramite un punto di accesso):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>carta di credito</b></li> <li>- <b>postepay</b></li> <li>- addebito su <b>c/c postale</b></li> <li>- tramite <b>circuito bancario</b> con banche convenzionate</li> </ul>

<i>Tipologia processuale</i>	<b>PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO</b>
<i>Riferimento normativo</i>	<b>Art. 1 DM 27/2017 e Decreto SGGA 211/2017</b>
<i>Casistica</i>	Dal 1° novembre 2017, il contributo unificato si paga <b>solo a mezzo F24 ELIDE</b>

<i>Tipologia processuale</i>	<b>PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO</b>
<i>Riferimento normativo</i>	<b>Circolare n. 1/DF del 21/09/2011</b>
<i>Casistica</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Modello F23</b> (Codice Tributo 171T, codice sede Comm. Trib. e descrizione "Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario - Art. 9 del D.P.R. 30 maggio 2002, n° 115")</li> <li>- <b>Lottomatica</b> (specificare "Contributo Unificato Tributario") da incollare sulla Comunicazione di Versamento del CU</li> <li>- Versamento su <b>Conto corrente postale n° 1010376927, intestato a "Tesoreria di Viterbo - Contributo Processo Tributario art. 37 D.L. 98/2011"</b></li> <li>- <b>PagoPA</b> (solo per Lazio e Toscana al momento) dal sito del PTT</li> </ul>



# MOVIMENTO FORENSE

## FOROTELEMATICO RADIOTRIBUNALE

### SEZIONE DI PADOVA SEZIONE DI MILANO

#### **DISCLAIMER**

*La presente guida è aggiornata al momento della sua pubblicazione.*

*Ciò nonostante, la natura stessa degli argomenti trattati esclude la possibilità di controllare tutte le fonti esistenti gli autori non possono fornire alcuna garanzia in merito all'affidabilità ed all'esattezza delle notizie riportate e declinano pertanto ogni responsabilità per qualsiasi danno, diretto, indiretto, incidentale e consequenziale legato all'uso, proprio o improprio delle informazioni contenute in questo vademecum, ivi inclusi, senza alcuna limitazione, la perdita di profitto, l'interruzione di attività aziendale o professionale, la perdita di programmi o altro tipo di dati ubicati sul sistema informatico dell'utente o altro sistema, e ciò anche qualora gli autori fossero stati espressamente messi al corrente della possibilità del verificarsi di tali danni.*